

Comune di Garniga Terme

Provincia di Trento



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

Approvato con deliberazione nr. 19 del Consiglio comunale di data 20 luglio 2020

Modificato con deliberazione nr. 09 del Consiglio comunale di data 28 aprile 2023

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Presupposto.....	3
Art. 3. - Funzionario Responsabile.....	3
Art. 4. - Soggetto attivo.....	3
Art. 5 - Soggetti passivi.....	3
Art. 6 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	4
Art. 7 - Classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 8 - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.....	4
Art. 9 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani.....	4
Art. 10 - Produzione di rifiuti speciali.....	5
Art. 11 - Determinazione della base imponibile.....	6
Art. 12 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	6
Art. 13 - Determinazione della tariffa.....	7
Art. 14 - Piano finanziario.....	9
Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	10
Art. 16 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	10
Art. 17 - Riduzione per mancato svolgimento del servizio.....	11
Art. 18 - Riduzione per cittadini residenti all'estero (A.I.R.E.).....	11
Art. 19 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....	11
Art. 20 - Riduzione per le utenze non domestiche.....	11
Art. 20 bis - Esclusione della quota variabile della tassa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del pubblico servizio.....	12
Art. 21 - Riduzioni tariffarie del tributo.....	12
Art. 22 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.....	13
Art. 23 - Incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta Materiali (C.R.M.).....	13
Art. 24 - Tributo giornaliero.....	13
Art. 25 - Manifestazioni ed eventi.....	14
Art. 26 - Servizi extra-tariffa.....	14
TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE.....	15
Art. 27 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.....	15
Art. 28 - Effetti dichiarazioni.....	15
Art. 29 - Riscossione.....	16
Art. 30 - Rateizzazione dei pagamenti.....	16
Art. 31 - Importi minimi.....	16
Art. 32 - Verifiche e controlli.....	16
Art. 33 - Accertamenti.....	17
Art. 34 - Rimborsi.....	17
Art. 35 - Calcolo degli interessi.....	18
Art. 36 - Norme di rinvio.....	18
Art. 37 - Carta della qualità del servizio.....	18
Art. 38 - Norme transitorie e finali.....	18

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 11 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce condizioni, modalità ed obblighi strumentali per l'applicazione della tassa relativa alla gestione dei rifiuti urbani e simili nel Comune, oltre alle eventuali misure in caso di inadempimento, individuate anche ai sensi e per gli effetti delle norme civilistiche, in attuazione dell'art. 1, comma 641 e successivi della L. 147 del 27.12.2013 e ss.mm. dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. La tassa è destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si considerano produttivi di rifiuti, salvo prova contraria, i locali e le aree di cui al comma 1, nei quali vi sia la presenza di arredo, anche se parziale, e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas.
3. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto per l'applicazione del tributo la sola presenza di arredo anche se parziale.
4. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a tariffa se in possesso dei presupposti per l'esercizio dell'attività (autorizzazioni, licenze, ecc.), o se di fatto la stessa viene esercitata.

Art. 3. - Funzionario Responsabile

1. La giunta comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 4. - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

Art. 5 - Soggetti passivi-

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà o di

altro diritto reale di godimento dei beni.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Art. 6 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", viene svolta in regime di privativa dal Soggetto Gestore del servizio e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. La relativa gestione è disciplinata dal "Regolamento Comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti ed igiene ambientale" e dalla vigente normativa.
2. Il Gestore trasmette al Comune, secondo le forme di legge e le direttive dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), i dati necessari alla formazione del Piano Economico Finanziario in tempo congruo per la determinazione delle tariffe.

Art. 7 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'appropriata denominazione dei rifiuti si fa riferimento all'articolo 183 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per le definizioni, nonché all'art. 184 del medesimo D.Lgs. per la loro classificazione, come adeguati con il D. Lgs. 116/2020 alla direttiva UE 2018/851 e alla direttiva UE 2018/852.

Art. 8. - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi, o se la stessa viene, di fatto, esercitata.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. I locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati.
4. I distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area adibita al distributore, ad esclusione, se esistenti, delle piste di accesso.

Art. 9. - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:
Utenze domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti;
 - gli spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento e le legnaie, le serre adibite alla coltivazione intensiva sia a terra che su bancali;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistica sportiva;
 - i locali destinati al culto limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- Utenze non domestiche
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
 - aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) le unità immobiliari, improduttive di rifiuti urbani, in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori;
- c) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- d) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- e) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 10. - Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di riduzione del 30%.
3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti

ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 11. - Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 3 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 12. - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. In particolare, le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.lg. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA e dal D.P.R. 158/1999, ove applicabile).
3. Ai sensi del Metodo Tariffa Rifiuti (M.T.R.) disposto da ARERA, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario (PEF) redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
5. È compito del Soggetto Gestore redigere il PEF e la relazione di accompagnamento, per quanto di propria pertinenza, per la successiva trasmissione all'Ente territorialmente competente, unitamente alla dichiarazione di veridicità di cui allo schema previsto dall'Autorità.

6. L'Ente competente, rappresentato secondo le modalità convenute dai sindaci dei comuni costituenti l'ASIA, altrimenti individuato da specifica normativa, verifica la completezza, coerenza e congruità dei dati presenti nei documenti trasmessi dal Soggetto Gestore, con gli obiettivi definiti, decidendo conseguentemente, i parametri ed i coefficienti previsti dal MTR e determina, infine, i corrispettivi massimi per l'anno di riferimento.
7. Spetta al Soggetto idoneo adottare con propria determinazione il PEF completo degli allegati previsti, e trasmetterlo ad ARERA per l'approvazione di competenza prevista dalle direttive dalla stessa emanate.

Art. 13 (ex art. 6, art. 13, 14 e 15)- Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'organo competente determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalla normativa in vigore.
2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/ e di possibili modifiche ed integrazioni che ARERA dovesse adottare.
3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle successive. Ai fini della ripartizione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa del tributo, si stabilisce l'agevolazione riconosciuta alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e ss.mm. tenuto conto di possibili modifiche ed integrazioni da parte di ARERA.
4. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione effettivamente misurati, ovvero mediante attribuzione delle quantità e qualità di rifiuti prodotti dalle utenze in modo presuntivo di cui al precedente comma 2 (quota variabile).
5. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche:

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
	Nord
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze

domestiche:

Comuni			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche:

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione	
		Nord	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	0,510
2	Campeggi, distributori carburanti	0,670	0,800
3	Stabilimenti balneari	0,380	0,630
4	Esposizioni, autosaloni	0,300	0,430
5	Alberghi con ristorante	1,070	1,330
6	Alberghi senza ristorante	0,800	0,910
7	Case di cura e riposo	0,950	1,000
8	Uffici, agenzie	1,000	1,130
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,550	0,580
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,870	1,110
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070	1,520
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,720	1,040
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	1,160
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,430	0,910
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	1,090
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,840	7,420
17	Bar, caffè, pasticceria	3,640	6,280
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,760	2,380
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	2,610
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	10,440
21	Discoteche, night club	1,040	1,640

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche:

Attività per comuni fino a 5000 abitanti - Nord		Kd Coefficiente produzione Kg/m²/anno	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60
21	Discoteche, night club	8,56	13,45

6. Ai fini dell'applicazione della parte variabile del tributo per le utenze non domestiche, in casi di quantitativi di rifiuti urbani prodotti in misura superiore ai limiti di cui al vigente regolamento del servizio di raccolta rifiuti, l'Ente Gestore potrà stipulare un'apposita convenzione con l'utenza medesima, prevedendo le necessarie condizioni di servizio ed economiche a richiesta dell'utenza.

Art. 14 - Piano finanziario

- La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento.
- Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - il modello gestionale ed organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;
 - la ricognizione degli impianti esistenti;
 - indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

3. Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99 secondo i criteri contenuti nel M.T.R. definito da ARERA.

Art. 15. - Classificazione delle utenze non domestiche

1. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente articolo 13 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente dichiarato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
2. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.
3. Per quanto riguarda l'attività industriale, esclusa dal D.Lg. 116/2020, le superfici produttive di rifiuti urbani, comunque soggette alla tassa, devono essere classificate nelle distinte attività (magazzini, mense, uffici, ...).

Art. 16 – Determinazione del numero delle persone degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risulta ivi dimoranti a seguito di regolare comunicazione di ospitalità presentata agli organi competenti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 30 giorni.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

da mq	a mq	Componenti
0	200	2
Oltre 200		3

4. Quanto disposto al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche.
5. Per la commisurazione della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi, sommando le superfici dei diversi insediamenti al solo fine dell'applicazione della quota fissa della tariffa.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti solidalmente al pagamento.
7. Nel caso in cui l'utente, unico occupante dell'immobile, trasferisca la propria residenza presso un istituto di ricovero, in deroga a quanto stabilito dal terzo comma del presente articolo, viene

assegnato d'ufficio un solo componente l'alloggio. La variazione è disposta a seguito di richiesta dell'utente o di un suo familiare o d'Ufficio, a condizione che l'immobile risulti di fatto non utilizzato, nemmeno per brevi periodi nel corso dell'anno.

8. Sono considerate utenze domestiche le strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast, e simili censite in categoria catastale A; per il calcolo della quota fissa della tariffa si farà riferimento, al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ragione del 50% con arrotondamento all'unità superiore, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.
9. Sono inoltre considerate utenze domestiche le strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) e agriturismi. Il numero degli occupanti di ciascun alloggio viene calcolato utilizzando il numero dei posti letto risultante da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e qualora il numero dei posti letto non sia rilevabile da tale documentazione si applica la tabella di cui al comma 3.

Art. 17. - Riduzione per mancato svolgimento del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 18 - Riduzione per cittadini residenti all'estero (A.I.R.E.)

1. Ai cittadini italiani che risiedono all'estero è riconosciuta una riduzione di due terzi dell'importo della tariffa applicata per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo sita in Italia, a condizione che:
 - siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Lo Stato di residenza deve coincidere con lo Stato che eroga la pensione;
 - l'immobile risulti libero, ossia non dato in locazione né in comodato d'uso gratuito.
2. Le riduzioni si applicano a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.

Art. 19. - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche e per le aziende agricole (limitatamente alla superficie dei locali adibiti alla produzione, vendita del proprio prodotto e alla somministrazione di alimenti) che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo pari a 12,00, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 20. - Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani possono aver diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di

produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 13. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30 % della quota variabile del tributo.

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lg. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
3. Le riduzioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
4. Per i locali di attività produttive destinati ad uso stagionale in base alla licenza commerciale per un periodo annuale inferiore a 183 (centottantatre) giorni, la quota variabile può essere ridotta in misura stabilita annualmente nella delibera di approvazione del tributo.
5. Per le utenze che, per la loro attività sono potenzialmente produttrici di rifiuto organico in modo significativo e che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, il Comune può prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo in misura stabilita annualmente nella delibera di approvazione del tributo, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che viene praticato il compostaggio. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 20bis – Esclusione della quota variabile della tassa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del pubblico servizio

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero (una delle operazioni di cui all'allegato C del D.Lg. 152/2006) mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tassa mentre non sono esenti dalla corresponsione della componente fissa.
3. La comunicazione dell'uscita dal servizio pubblico deve essere effettuata entro e non oltre il mese di giugno con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al gestore del servizio/Comune affinché lo stesso possa riorganizzare opportunamente il servizio. Tale comunicazione dovrà riguardare tutte le frazioni di rifiuti urbani (compreso il secco residuo).
4. Il ricorso al mercato dovrà essere scelto per un periodo non inferiore a due anni.
5. Tali utenze, per tale periodo, non potranno più utilizzare alcuno dei servizi di raccolta del gestore quali, ad esempio, i contenitori stradali, i centri di raccolta, i servizi porta a porta, ecc.
6. Annualmente, l'utente non domestico che intende avvalersi del mercato deve inoltre trasmettere all'ente gestore copia del MUD sia ai fini del controllo sull'avvenuto corretto recupero sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Art. 21. - Riduzioni tariffarie del tributo

1. La tariffa del tributo è ridotta nella seguente ipotesi:
 - a) nei casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Art. 22 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:
 - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche, equiparate o private;
 - b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
 - c) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;
 - d) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, cui è demandata pure l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
2. La copertura delle riduzioni/esenzioni di cui al precedente comma è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio.
3. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata al Comune dall'utenza interessata, ad esclusione dei casi previsti alle lettere a) e b) del primo comma.

Art. 23 - Incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta Materiali (C.R.M.)

1. Qualora sia attivata presso il C.R.M. la rilevazione informatica degli accessi, viene prevista, in fase di approvazione del piano finanziario e relative tariffe, la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria sulla quota variabile, per gli utenti che conferiscano rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica e metalli direttamente presso il C.R.M..
2. La quota unitaria dell'incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito, viene stabilita dall'Ente Gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di adozione del piano finanziario e relative tariffe.

Art. 24 - Tributo giornaliero

1. Qualora venga attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche è dovuto il tributo giornaliero. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 (centottantatre) giorni, anche se ricorrente.
2. La misura sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa è determinata in base a quella attribuita alla categoria di attività svolta dall'utente, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale; le occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile; ogni altra occupazione autorizzata, che per la particolare tipologia ed oggettività, non determini una produzione di rifiuti significativa ai fini dell'applicazione della tariffa (occupazione soprasuolo e sottosuolo, fioriere, banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.).
4. Non si fa luogo a riscossione della tariffa giornaliera quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 12,00 (dodici).

Art. 25 - Manifestazioni ed eventi

1. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree pubbliche o ad uso pubblico, il promotore della manifestazione è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera come disciplinata al precedente art. 20.
2. Con appositi provvedimenti potranno essere disciplinate le modalità di utilizzo del servizio rifiuti in occasione di tali manifestazioni.
3. In sede di approvazione del piano finanziario potranno essere previsti eventuali incentivi economici per le Associazioni che si impegnano alla minor produzione di rifiuti.
4. Per gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati saltuari (fiere) la tariffa giornaliera di smaltimento è conglobata nel canone unico patrimoniale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 838 della L. 27.12.2019, n. 160.

Art. 26 - Servizi extra-tariffa

1. Il gestore del servizio potrà fornire – a domanda individuale – servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui al presente regolamento.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare tra i servizi di cui al precedente comma:
 - la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - il lavaggio e disinfezione dei contenitori delle diverse frazioni dei rifiuti urbani riconsegnati al Gestore del servizio;
 - il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti qualora attivato nel Comune;
 - tutte le altre prestazioni che non rientrino nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche.
4. Il corrispettivo per l'effettuazione dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo è deliberato dall'Organo comunale competente su indicazione dell'Ente Gestore.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano agli utenti che dichiarino anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico a cui deve essere assicurata l'erogazione della prestazione senza oneri aggiuntivi.

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 27. - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione TARI di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione TARI può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione TARI di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
4. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione TARI, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente; l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati;
 - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
5. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione TARI di cessazione entro il termine previsto.

Art. 28. – Effetti dichiarazioni

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 26, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
2. Il disposto del comma 1 non si applica alle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, come indicato dall'art. 20bis comma 3 del presente regolamento.
3. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).

Art. 29 – Riscossione

1. La tariffa del tributo è applicata e riscossa a titolo proprio dal Comune secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dall'eventuale contratto di servizio con il soggetto incaricato alla riscossione e dal presente regolamento.
2. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in due rate con scadenza definita dall'ente. È comunque consentito al contribuente il pagamento in un'unica soluzione, qualora espressamente richiesto. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1 della L.296/2006.

Art. 30. - Rateizzazione dei pagamenti

1. È possibile l'ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 27:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione vengono allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità di ulteriori condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art. 31. - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 32 – Verifiche e controlli

1. Tutti gli uffici sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 33 - Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si

considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

2. Ai sensi dell'art. 50 del D.lg. 27.12.1997, n. 449 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.lg. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento comunale.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un soggetto anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente dichiari all'ufficio competente designato dal Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono, in accordo con gli interessati.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.lg. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto successivamente previsto dall'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.lg. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.

Art. 34 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere all'ufficio competente designato dal Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, l'ufficio competente procede entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 32.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la tassa per la quale l'ufficio competente abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dello stesso tributo. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario TARI oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dagli articoli 24 e 28 del presente regolamento.

Art. 35 - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 36 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al D.L. 16/2014, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 37 – Carta della qualità del servizio

1. Il Comune, quale ente territorialmente competente, approva la Carta della qualità del servizio predisposta dal soggetto gestore che contiene l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché di eventuali ulteriori o migliorativi standard previsti.
2. La Carta della qualità del servizio viene pubblicata nell'apposita sezione del sito web del Comune.

Art. 38 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Le situazioni e le posizioni già dichiarate saranno ritenute valide ed utilizzate, in quanto compatibili, ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti di cui al presente regolamento.